

Publicato il 06/04/2020

N.01764 2020 REG.PROV.CAU.
N. 02945/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2020, proposto da

 rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero Salute, Cineca, Università degli Studi di Torino non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00994/2020, resa tra le parti, concernente Annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2019/2020, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di

parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso merita accoglimento sulla scorta dei precedenti specifici della Sezione, finora adottati in sede monocratica (ex plurimis cfr. CdS VI n. 1641 del 2020);

Considerato, in conformità ad altri precedenti della Sezione, che può esservi la possibilità di utile collocazione per la parte ricorrente unicamente per effetto dello scorrimento nella graduatoria nella quale è inserita, tenendo eventualmente conto del preannunciato aumento di ulteriori 2000 posti per il prossimo a.a. per le facoltà ad accesso programmato;

Considerato pertanto che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza unicamente ai fini della ricognizione dei posti effettivamente ad oggi da considerare disponibili, anche in relazione alla possibilità di estendere l'aumento di 2000 posti per le facoltà ad accesso programmato ed all'accertamento della possibilità del ricorrente di rientrare utilmente nella relativa graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto e secondo l'ordine e la posizione che ne conseguono;

Considerato infine che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19" (v. infatti il DPCM 4 marzo 2020, art. 1 lett. h, secondo cui, "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle

medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”; il D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 2 lett. h, secondo cui “sono sospesi fino al 15 marzo 2020 la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università ... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, sul finanziamento delle “Piattaforme per la didattica a distanza”);

Ritenuto pertanto che l’istanza può accogliersi ai soli fini della ricognizione dei posti disponibili e dell’eventuale scorrimento nella graduatoria per le sedi optate da parte ricorrente, salva ovviamente la possibilità d’inserimento in sedi deteriori in cui vi sia disponibilità di posti e sempre nei limiti del possibile scorrimento; rilevato che anche in relazione all’emergenza Covid la cui durata appare di non poco momento e che impone un ripensamento delle modalità di programmazione dell’accesso e di funzionamento della Facoltà di medicina sussiste il caso di estrema gravità ed urgenza;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di concessione di decreto monocratico cautelare e per l'effetto ordina il riesame della posizione del ricorrente , nel rispetto delle disponibilità come qualificate in parte motiva, dell’ordine di graduatoria e delle opzioni effettuate.

Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 7 maggio del 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2020.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO